

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

23/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Approvazione documenti di bilancio e adozione di atti da parte degli Enti Locali in scadenza di mandato – Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Circolare F.L. 6/2009	2
Consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 – Spese elettorali, Ministero dell’Interno Circolare F.L. 7/2009	2
Il conto annuale 2008 – Apertura del sistema SICO per l’acquisizione dei dati, dal 22 aprile al 31 maggio 2009	4
Trattamento IVA applicabile al servizio informa giovani/lavoro – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.103/E del 21 aprile 2009	5
Spese di personale – Art. 76, comma 5 L. 133/2008 in materia di blocco delle assunzioni e di contenimento della spesa di personale – la norma, va considerato come una norma di principio, due importanti chiarimenti della Corte dei Conti del Veneto	6

Approvazione documenti di bilancio e adozione di atti da parte degli Enti Locali in scadenza di mandato – Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Circolare F.L. 6/2009

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali è intervenuto con la circolare n. 6/2009 per ricordare che, come previsto dall’articolo 38 - comma 5 del TUEL 267/2000, i Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Tuttavia, poiché con le disposizioni di cui all’articolo 2-quater del decreto legge n. 154 del 2008 il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione degli enti locali è stato anticipato al 30 aprile, i Consigli comunali, ancorchè in scadenza, sono tenuti ad approvare i rendiconti entro i termini di legge (trattandosi di adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile per cui rientra, senza dubbio, fra gli atti urgenti ed improrogabili di cui all’articolo 38, comma 5 del TUEL 267/2000).

Ciò vale anche per il bilancio di previsione 2009, approvazione il cui termine - come è noto - è stato differito al 31 maggio 2009 con decreto del Ministro dell’interno del 26 marzo 2009.

A proposito del divieto di cui al citato articolo 38, il Ministero ricorda inoltre che, come precisato dalla giurisprudenza in materia, tale divieto opera *"nel suo significato preclusivo con riguardo soltanto a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore"* (T.A.R. Puglia, Bari, SezII, 3 febbraio 2004, n. 382).

Quando invece l’organo consiliare è chiamato a deliberare su provvedimenti che sono vincolati, allora l’esercizio del potere non può essere rinviato (principio di doverosità) né può incontrare limiti nella norma in questione.

Consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 – Spese elettorali, Ministero dell’Interno Circolare F.L. 7/2009

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha emanato la Circolare F.L. 7/2009 del 20 aprile 2009 avente per oggetto "Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo.

Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009".

La circolare contiene le informazioni necessarie per l'effettuazione delle spese e per la successiva rendicontazione delle stesse da parte degli Enti Locali.

In particolare, si segnalano le seguenti:

- Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n) del citato decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori e n. 1 segretario) spettano i compensi previsti dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono, a seconda dei vari abbinamenti, i seguenti:

Seggi ordinari, in caso di sola elezione del Parlamento europeo

1. Presidenti: € 150,00
2. Scrutatori e Segretari: € 120,00

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00, pertanto: in caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni provinciali o comunali

3. Presidenti: € 187,00
4. Scrutatori e Segretari: € 145,00

Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni).

5. Presidenti: € 90,00
6. Scrutatori: € 61,00

Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

- Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario:

Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia dalla data di pubblicazione del D.P.R. di convocazione dei comizi, e termina il 7 luglio 2009, trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, per l'attuazione delle consultazioni, saranno rimborsate al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla Prefettura.

- Spese per assunzione di personale a tempo determinato:

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e il trentesimo giorno successivo alla consultazione stessa.

Non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso

- Termini per la presentazione dei rendiconti:

Il rendiconto è da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Per i Comuni interessati dagli abbinamenti con le elezioni amministrative variamente combinate, detto termine è ridotto a quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Il testo integrale della circolare è reperibile sul sito internet del Ministero dell'Interno.

Il conto annuale 2008 – Apertura del sistema SICO per l'acquisizione dei dati, dal 22 aprile al 31 maggio 2009

Con circolare RGS n. 17 del 16 aprile 2009, sono state fornite le istruzioni per l'acquisizione in SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche per l'anno 2008 (conto annuale).

La rilevazione ha molteplici scopi, in particolare:

- controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- controllo in materia di contrattazione integrativa;
- censimento del personale degli enti locali;
- analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

I modelli di rilevazione sono disponibili in formato elettronico nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.HomePageSico.mef.gov.it.

Nello stesso sito è possibile consultare anche le relative istruzioni e circolari.

Ai fini dell'invio dei dati del Conto annuale si considera come responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente/Funziario preposto all'unità organizzativa individuata dall'ente ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 241/90 e successive modificazioni. In assenza di tale informazione, sarà ritenuto responsabile, l'Organo di rappresentanza dell'Istituzione stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale). Il responsabile del procedimento è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione.

Il Presidente dell'organo di controllo (Collegio dei revisori, Collegio sindacale ecc.), unitamente al responsabile del procedimento amministrativo individuato dall'Istituzione, dovrà sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma sul frontespizio della stampa dell'intero modello "certificato", al fine di attestare la conformità dei dati immessi nel sistema SICO con le scritture amministrative e contabili.

Si richiama l'attenzione degli Enti sull'obbligatorietà della compilazione e trasmissione dei dati, in mancanza infatti, le Ragionerie Territoriali sono tenute ad inoltrare al Prefetto la comunicazione degli Enti territoriali inadempienti alle date di scadenza, per l'avvio della procedura sanzionatoria (sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello Stato) prevista dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e art. 30, comma 11, della legge 5.8.1978, n.468, e successive modificazioni.

Trattamento IVA applicabile al servizio informagiovani/lavoro – Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n.103/E del 21 aprile 2009

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con risoluzione n. 103/E del 21 aprile 2009 per chiarire se i corrispettivi relativi al servizio informagiovani/lavoro possano o meno beneficiare dell'aliquota IVA nella misura del 4 per cento, ai sensi del numero 41-bis), parte seconda della Tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, o dell'esenzione di cui all'articolo 10, n. 20), del medesimo d.P.R. n. 633, posto che detto servizio viene effettuato nei confronti di utenti generici di ogni età tra i quali anche soggetti minori e svantaggiati e pertanto potenzialmente inquadrabile tra le prestazioni di carattere educativo, esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972. Secondo l'Agenzia delle Entrate il corrispettivo relativo al servizio informagiovani/lavoro non può beneficiare né dell'aliquota ridotta di cui al numero 41-bis), parte seconda della Tabella A allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972, né dell'esenzione dall'IVA recata dall'articolo 10, numero 20), del medesimo d.P.R. n. 633 - pertanto sconta l'aliquota ordinaria.

Il servizio informagiovani/lavoro, è un servizio di accoglienza e informazione, consistente nella raccolta di informazioni, nella consultazione di materiali relativi alla ricerca di lavoro, nell'attività di consulenza ed orientamento.

Perché si possa applicare l'aliquota ridotta deve verificarsi che le prestazioni *"rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale"*, devono essere effettuate *"in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza"* e devono essere di tipo *"socio-assistenziali, educative e di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese"*.

Perché si possa invece applicare l'esenzione dall'IVA, deve trattarsi di *"prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,"*.

Spese di personale – Art. 76, comma 5 L. 133/2008 in materia di blocco delle assunzioni e di contenimento della spesa di personale – la norma, va considerato come una norma di principio, due importanti chiarimenti della Corte dei Conti del Veneto

La sezione regionale della Corte dei Conti del Veneto è recentemente intervenuta a fornire importanti chiarimenti in relazione alle norme contenute nella L. 133 in materia di limitazione delle spese di personale.

In particolare con i pareri n.ri 26 e 29 della scorsa settimana, la Corte ha fornito i seguenti chiarimenti:

PART TIME:

In merito alla possibilità di aumentare il numero di ore lavorative di un dipendente con contratto part time tenuto conto che non è stato rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008 e che in tal modo l'incremento del numero delle ore lavorative comporterebbe il mancato rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché dell'art. 76 comma 5 del DL n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 (contenimento dell'incidenza delle spese di personale).

Secondo la Corte dei Conti l'incremento delle ore di lavoro di un dipendente con contratto part time non risulterebbe in contrasto con il blocco delle assunzioni (art. 76 c. 4 e 77 bis comma 21 del D.L. n. 112/2008 e art. 2 comma 48 della L. 23 dicembre 2008 n. 203) in cui l'ente è rientrato, a causa del mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente.

Infatti, la fattispecie in questione non darebbe luogo ad una nuova assunzione, sia pur nell'accezione molto ampia intesa dal legislatore, bensì ad una semplice novazione oggettiva dell'obbligazione contrattuale originaria, che non altera la tipologia del contratto posto in essere (pur sempre inquadrabile come contratto a tempo parziale), ma che modifica semplicemente in modo lieve l'articolazione delle prestazioni contrattuali preesistenti con riferimento al numero di ore settimanali.

Se da una parte è possibile aumentare le ore di lavoro, dall'altra l'Ente dovrà però verificare se l'operazione in questione sia compatibile con il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale e di tendenziale riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

INTERPRETAZIONE "TEMPERATA" DELLA NORMA CONTENUTA ALL'ART. 76 COMMA 5 L.133/2008 :

Secondo la Corte dei Conti il citato art. 76, comma 5, va considerato come una norma di principio che troverà piena e concreta attuazione con l'emanazione del DPCM con il quale verranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlativi obiettivi differenziati di risparmio tenuto (anche) conto delle percentuali di incidenza di personale attualmente esistente rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.

Pertanto, secondo la Corte, ferma restando la immediata operatività del divieto introdotto nel successivo comma 7 dello stesso art. 76, la disposizione in esame si presta ad una interpretazione meno rigorosa a causa anche della mancanza di parametri "personalizzati" la cui fissazione si manifesta ancor più necessaria per il grande ritardo con cui sarà adottato il DPCM di attuazione, nelle more della cui emanazione, dovrebbe continuare a trovare applicazione, secondo la tesi più rigorosa, un obbligo immediato di riduzione di spesa generalizzato, non quantificato, né modellato sulla peculiare situazione di ciascun ente, che poteva trovare giustificazione quale criterio provvisorio in pendenza della sollecita entrata in vigore della disciplina completa e definitiva.

Alla disposizione in esame, pertanto, secondo la Sezione, può attribuirsi il valore di norma di principio, che - come detto - troverà piena attuazione con l'emanazione del DPCM e che le Amministrazioni dovranno comunque tenere prudenzialmente presente e confrontare (anche in vista della rilevanza che avrà la spesa di personale nel quinquennio precedente) con le concrete e specifiche esigenze funzionali dell'ente, sempre nel rispetto, comunque, delle altre condizioni poste dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006.

Bergamo, 28 aprile 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord